

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



**Ordinanza  
concernente l'informatica e la telecomunicazione  
nell'Amministrazione federale  
(Ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale, OIAF)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 dicembre 2011<sup>1</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale è modificata come segue:

*Inserire prima del titolo del capitolo 6*

**Art. 26a**      **Rendere accessibili i dati ai fornitori esterni di prestazioni TIC**

<sup>1</sup> I dati che non sono accessibili al pubblico possono essere resi accessibili ai fornitori esterni di prestazioni TIC alle seguenti condizioni:

- a. l'accessibilità è necessaria per la fornitura della prestazione TIC;
- b. l'autorità responsabile dei dati ha dato il suo consenso scritto;
- c. sono stati presi adeguati provvedimenti contrattuali, organizzativi e tecnici per impedire l'ulteriore diffusione dei dati.

<sup>2</sup> Se i dati sono resi accessibili dall'autorità responsabile degli stessi, compete al suo superiore gerarchico diretto dare il consenso di cui al capoverso 1 lettera b.

**RS 172.010.58**

<sup>1</sup> **RS 172.010.58**

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr

